

COMUNE DI ASSISI

Allegato alla delibera del CONSIGLIO COMUNALE n. 73 del 19-10-2016

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA DI SALE GIOCHI E L' INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'apertura , il trasferimento, di sale da gioco ed in genere l'istallazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S con finalità di prevenzione, contrasto, riduzione del rischio della dipendenza da gioco d'azzardo patologico di cui alla L.R. 21 del 21 novembre 2014.
2. Le disposizioni del presente regolamento che dovessero eventualmente risultare in contrasto con norme nazionali o regionali successive alla sua approvazione sono disapplicate senza necessità di alcun atto comunale di recepimento o adeguamento.

Art. 2 – Attività soggette al rispetto delle distanze minime di cui all'art. 6 della L.R. 21/2014.

Sono soggetti all'obbligo di rispetto delle **distanze minime** previste dal presente regolamento le seguenti strutture:

- a) **le sale giochi**: i locali autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – in seguito denominato T.U.L.P.S. - allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati, anche solo parzialmente, di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
- b) **le sale dedicate**: esercizi dediti esclusivamente al gioco con presenza di soli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 c. 6 lett. a) e b) del T.U.L.P.S.;
- c) **le sale bingo**, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

- d) **le agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive** su incarico di concessionari di giochi, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
- e) **i negozi di gioco**, cioè i punti vendita, previsti dall'articolo 38 commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 1-bis del D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 e modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- f) **i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli altri pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S., gli esercizi commerciali, le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i circoli privati** di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, ed **ogni altra attività economica**, anche se già in possesso di autorizzazione ad installare apparecchi da intrattenimento ai sensi degli artt. 86 o 88 del TULPS, **qualora all'interno dei locali o in aree aperte al pubblico siano presenti/si vogliano installare apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S..**

Art. 3 – Luoghi sensibili

1. I luoghi sensibili indicati dall'art. 6 c. 1 e 2 della Legge Regionale 21 novembre 2014, n. 21 sono declinati, definiti ed individuati ai fini del presente regolamento, nel modo seguente:
- a) **gli istituti scolastici di ogni ordine e grado** ivi compresi i nidi d'infanzia e le scuole paritarie;
- b) **i centri di aggregazione giovanile:** sedi operative di servizi gestiti da soggetti pubblici e/o privati, specializzati e strutturati per la fruizione da parte dei giovani; **altre strutture frequentate principalmente da giovani;**
- c) **i centri sportivi:** sedi di associazioni sportive e relativi impianti, compresi i campi da bocce, escluse in ogni caso le piste ciclo-pedonali;
- d) **i luoghi di culto:** chiese, moschee, sinagoghe, altri luoghi di culto di religioni non cristiane, conventi, oratori e sale parrocchiali;
- e) **i centri socio-ricreativi:** locali ospitanti servizi che offrono attività organizzate aventi specifica finalità sociale, culturale e ricreativa;

f) **le strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario:**

ospedali, cliniche, case di cura, centri di recupero, case di riposo per anziani, strutture in cui vengono rese prestazioni sanitarie pubbliche, esclusi in ogni caso gli studi e ambulatori medici;

g) **le biblioteche comunali aperte al pubblico.**

h) **Le aree di verde pubblico attrezzate (giochi e/o panchine).**

Art. 4 – Distanza minima

1. Sono soggetti al rispetto della distanza minima di metri lineari **500 (cinquecento)** da tutti i luoghi sensibili indicati all'articolo 3:

a) l'apertura o il trasferimento di sede delle strutture con offerta di gioco di cui all'articolo 2, lettere da a) ad e);

b) la prima installazione di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. o l'aumento del loro numero in tutte le strutture di cui all'articolo 2.

3. In caso di trasferimento di sede degli esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), i giochi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., già regolarmente detenuti, possono essere mantenuti solamente nel caso in cui sia rispettata la distanza minima di metri lineari **500 (cinquecento)** dai luoghi sensibili indicati all'articolo 3.

4. In presenza di più luoghi sensibili la distanza minima di cui al presente articolo deve essere rispettata da ciascuno di essi.

5. La distanza minima è calcolata in linea retta secondo la congiungente tra il punto più prossimo del perimetro del luogo sensibile ed il centro dell'ingresso del locale destinato al gioco.

6. L'accertamento della distanza è effettuato dalla Polizia Locale.

Art. 5 – Attività ed eventi non soggetti a distanza minima

1. L'obbligo di rispetto di distanza minima da luoghi sensibili non sussiste:
 - a) per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, anche in caso di subingresso, finché permangono nella medesima ubicazione e non venga **umentato** il numero di giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
 - b) nel caso in cui la struttura di cui all'articolo 2, sia preesistente al luogo sensibile che sorge successivamente al di sotto di distanza minima. In tale evenienza, dal momento dell'apertura del nuovo luogo sensibile diviene operativo il divieto di aggiunta sotto distanza minima di nuovi giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
 - c) nel caso di semplice sostituzione di apparecchi o congegni già regolarmente detenuti all'entrata in vigore del presente regolamento, mantenendone invariato il numero e la tipologia;

2. Non è richiesta distanza minima per l'inserimento o l'installazione di:
 - a) **Giochi leciti tradizionali** quali le carte, le bocce, i giochi da tavolo e simili;

 - b) Apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S..

3. L'esonero dall'obbligo di rispetto delle distanze minime previsto per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S si applica anche alle sale giochi in cui sono presenti esclusivamente tali tipi di apparecchi e congegni.

Art. 6 – Procedure per l'esercizio delle attività di gioco

1. Sono soggetti ad **autorizzazione** rilasciata dal **Comune** entro sessanta giorni dalla domanda, termine decorso il quale la stessa si intende accolta:
 - a) l'apertura di una sala giochi, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di una sala giochi;
 - b) l'aumento del numero degli apparecchi da gioco e la variazione della tipologia degli stessi in una sala giochi.

2. Sono soggetti ad **autorizzazione** rilasciata dalla **Questura** ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.:
 - a) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Sale bingo;
 - b) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Sale dedicate;
 - c) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Agenzie di raccolta scommesse;
 - d) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Negozi di Gioco;
 - e) l'installazione, presso qualunque tipo di attività, di Videolotteries (VLT) di cui all'articolo 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S.;
 - f) qualsiasi altra variazione o modifica concernente le attività di cui al presente comma.

3. Sono soggetti a **Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)** al **SUAP del Comune**, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990:
 - a) il mutamento della gestione o della titolarità (subingresso) di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco;
 - b) la diminuzione della superficie del locale e/o del numero degli apparecchi installati;
 - c) le variazioni relative al rappresentante di gestione di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco;
 - d) l'installazione, il trasferimento e la gestione di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 e 7 T.U.L.P.S. in esercizi che non sono già autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 T.U.L.P.S.;

4. Sono soggetti a **comunicazione al Comune**:
 - a) la cessazione dell'attività di sala giochi o di singoli giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. La comunicazione è inviata al SUAP entro trenta giorni;
 - b) la modifica del legale rappresentante, della ditta, della ragione o della sede sociale di società titolari di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco. La comunicazione è inviata al SUAP entro trenta giorni;
 - c) l'installazione, il trasferimento e la variazione di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 T.U.L.P.S. negli esercizi già autorizzati ai sensi degli articoli 86 commi 1

e 2 e 88 del T.U.L.P.S. La comunicazione va inoltrata, prima dell'istallazione o della variazione, al SUAP del Comune che predisporre e mantiene aggiornato apposito data-base.

5. Il titolare può condurre l'esercizio mediante rappresentante di gestione (articoli 8 e 93 T.U.L.P.S.) purché in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare.

Art. 7 – Prescrizioni di esercizio

1. L'esercizio dell'attività di gioco è soggetta alle vigenti disposizioni di legge nazionale in materia tra le quali, in particolare, l'obbligo di:
- a) esposizione nei locali autorizzati alla pratica del gioco, in luogo visibile, della **tabella dei giochi proibiti**, predisposta dalla Questura e vidimata dal Comune, e la tariffa di ciascun gioco;
 - b) previa apposizione su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 lett. a), c), c)bis e c)ter T.U.L.P.S., in modo visibile al pubblico, **dei nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio**. Tali apparecchi devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dalla normativa di settore vigente;
 - c) esposizione, all'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 T.U.L.P.S. di un cartello che ne indichi il **divieto di utilizzo ai minori di 18 anni**; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o all'ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi ed in cui è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori;
 - d) idonea sorveglianza, da parte del gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 T.U.L.P.S., che l'accesso non sia consentito a minori di anni 18, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
 - e) interdizione dell'ingresso nelle sale giochi e dell'utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 7 del T.U.L.P.S. **ai minori di anni 14** se non accompagnati dai genitori o da chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci;
 - f) posizionamento, negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'articolo 86, commi 1 e 2, e articolo 88 T.U.L.P.S., dei videogiochi di cui all'articolo 110 comma 6 a vista ed in prossimità dell'eventuale banco di somministrazione con il divieto di creare, a mezzo di pannellature,

separazioni interne che impediscano il controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi.

2. Non è consentito installare apparecchi o congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6

T.U.L.P.S.:

- a) all'interno dei luoghi sensibili di cui all'articolo 3;
- b) presso feste popolari, sagre e simili;
- c) in aree esterne di qualsiasi tipo, pubbliche o private, di sale giochi, circoli privati o altri esercizi di qualunque tipologia.

3. Nei locali dove sono installati apparecchi o congegni con vincita in denaro:

- a) è vietato utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo;
- b) deve essere esposto all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'AAMS e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.

4. L'offerta complessiva del gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. che, comunque, devono essere collocati in aree separate, specificamente dedicate.

5. Il numero complessivo dei giochi che possono essere installati nei vari tipi di locale è stabilito dai decreti ministeriali in materia.

6. Sono fatti salvi gli specifici obblighi previsti dalla legge regionale 21 novembre 2014, n. 21 e dai provvedimenti regionali di essa attuativi.

Art. 8 Orari

L'orario di apertura delle sale giochi e degli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 T.U.L.P.S., nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi/congegni di cui al presente regolamento installati in pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in altri pubblici esercizi previsti dal T.U.I.P.S, in esercizi commerciali, in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, in circoli privati ed in ogni altra attività economica, sono disciplinati dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 9 – Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS (R.D. 773/31), sono punite a norma degli artt. 17/bis, 17/ter, 17/quater, 5, 110, e 221 bis del TULPS.
2. L'esercizio di attività di gioco in violazione delle norme della legge regionale 21 novembre 2014 n. 21 è sanzionato ai sensi dell'articolo 11 della medesima.
2. Le violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono sanzionate con il pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 – TUEL.

Art. 10 – Azioni di sensibilizzazione

Il Comune si farà promotore di azioni rivolte ai gestori di attività di gioco, finalizzate alla sensibilizzazione e alla conoscenza del fenomeno patologico denominato "ludopatia", così che i gestori possano supportare i giocatori nel contenere il rischio di evoluzione dal gioco con fini ricreativi e sociali, al gioco problematico e alla dipendenza. Tali azioni saranno realizzate anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato sociale presenti sul territorio con il coordinamento dei servizi sociali comunali.

Art. 11 – Norma transitoria

1. Eventuali procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento e concernenti l'oggetto del medesimo sono conclusi nel rispetto di quanto da questo previsto.

Art. 12 Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento che dovessero eventualmente risultare in contrasto con norme nazionali o regionali successive alla sua approvazione saranno disapplicate senza necessità di alcun atto comunale di recepimento o adeguamento.



IL CONSIGLIO COMUNALE
n. 73 del 19-10-2016



Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l'Educazione,
la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000